



# TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

## PRESIDENZA

### CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :  
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;  
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;  
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE;  
DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309.**

### Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria; che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità

in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che **il Comune di Villanovafranca**, di seguito per brevità denominato **il Comune**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

### **Tutto ciò premesso**

**tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sette, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, il Comune sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Daniela Figus e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:**

#### **Art.1**

**Il Comune** consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

**Il Comune**, che ha sede in Villanovafranca, Piazza Risorgimento, n. 18 tel. 070/9307592; fax 070/9367253, Pec [protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it) specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Cura e manutenzione del verde pubblico;
- Pulizia delle strade comunali;
- Pulizia, sanificazione, cura e riordino degli edifici comunali;

- Qualsiasi altra prestazione individuata dall'Amministrazione Comunale che sia compatibile con le capacità delle persone inserite.

Precisa inoltre che **il Comune** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

#### **Art.2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art.3**

**Il Comune**, che consente a **n. 2 soggetti di eseguire contemporaneamente e nell'arco dell'anno** la prestazione dell'attività non retribuita, individua nelle seguenti persone: **Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Valerio Porcu, e i suoi collaboratori (Ing. Daniela Usai, Geom. Regina Mereu e Operaio Sabeddu Francesco)** come incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE.

**Il Comune** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

#### **Art.4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **il Comune** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **Il Comune** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art.5**

E' fatto divieto **al Comune** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **del Comune** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art.6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere,

terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art.7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **del Comune**.

#### **Art.8**

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **il Comune**.


#### **Art.9**

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.


Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 21 gennaio 2015


Il Sindaco del Comune di Villanovafranca  
Daniela Figus



Il Dirigente dell'UEPE  
Dott.ssa Rossana Carta



Il Presidente del Tribunale  
Dott. Francesco Sette





CONV. PUBBL. UTIL.  
**TRIBUNALE ORDINARIO  
CAGLIARI**  
**30 GIU 2016**  
Prot. N. 1854

*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di*

*Cagliari ◊ Carbonia-Iglesias ◊ Medio Campidano ◊ Oristano ◊ Ogliastra*

Prot. n. 3243/SG

Cagliari, 29/06/2016

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO  
**CAGLIARI**  
([tribunale.cagliari@giustizia.it](mailto:tribunale.cagliari@giustizia.it))

Oggetto: Convenzione per esecuzione del lavoro di pubblica utilità del 21/01/2015  
sottoscritta con il comune di Villanovafranca.

Si comunica d'avere appreso dal comune di Villanovafranca che l'Ente è disponibile ad accogliere n. 5 soggetti sia contemporaneamente che nel corso dell'anno in esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anziché n. 2 come indicato nell'art. 3 della convenzione sottoscritta in data 21/01/2015.

Tanto si comunica per le opportune integrazioni alla suddetta convenzione.

Distinti saluti

Il DIRIGENTE  
Dott.ssa Rossana Carta

Visto  
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

## COMUNE DI VILLANOVAFRANCA



### Provincia del Sud Sardegna

☒ P.zza Risorgimento, 18 CAP. 09020 Villanovafranca - ☎ 070 9307592 - Fax 070 9367253  
E-Mail: : [servizi.sociali@comune.villanovafranca.ca.it](mailto:servizi.sociali@comune.villanovafranca.ca.it) - [protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it)

### UFFICIO SERVIZI SOCIALI

All'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna  
PEC: [prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it)

Al Presidente del T.O. di Cagliari  
PEC: [presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it)

Alla Funzionaria Referente Convenzioni LPU  
MAIL: [cristina.desogus@giustizia.it](mailto:cristina.desogus@giustizia.it)

**OGGETTO:** Informazioni relative alla procedura di aggiornamento dati della Convenzione stipulata tra il Comune di Villanovafranca e il Tribunale Ordinario di Cagliari

Con la presente, in risposta alla vs nota, per i provvedimenti di competenza, si comunica quanto segue:

- Rappresentante Legale dell'Ente: Castangia Matteo, sindaco pro tempore;
- Referente Assistente Sociale: Piras Federica;
- Contatti Servizio Sociale: MAIL [servizi.sociali@comune.villanovafranca.ca.it](mailto:servizi.sociali@comune.villanovafranca.ca.it)
- PEC [servizisociali@pec.comune.villanovafranca.ca.it](mailto:servizisociali@pec.comune.villanovafranca.ca.it)

Si comunica inoltre che l'Ente provvederà ad integrare alle attività già programmate per lo svolgimento di LPU, percorsi di educazione/sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia Locale o con associazioni del territorio, e in generale progetti mirati e personalizzati con fini preventivi e rieducativi.

A disposizione per chiarimenti.

Cordialmente.

Villanovafranca, 01-03-2024



Il Responsabile dei Servizi Sociali

Assistente Sociale Referente

*Federica Piras*

**Ufficio Servizi Sociali**

Responsabile del Servizio Matteo-Castangia

Referente Assistente Sociale Federica Piras

Tel. 0709307592 - Fax. 0709367253 - E-Mail: [servizi.sociali@comune.villanovafranca.ca.it](mailto:servizi.sociali@comune.villanovafranca.ca.it)

PEC [protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it)

Visto,

Cagliari

10 4 MAR. 2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE